Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 33

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Martedì, 9 febbraio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1959

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1268.**

**Pareggiamento del Liceo musicale provinciale « G. Paisiello » di Taranto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il Liceo musicale provinciale « G. Paisiello » di Taranto, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1959-60, il Liceo musicale provinciale « G. Paisiello » di Taranto è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato limitatamente alle scuole di armonia e contrappunto, pianoforte principale, violino, violoncello, canto e clarinetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *febbraio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 124, *foglio n.* 34. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1269.**

**Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, nella frazione Casalsigone del comune di Pozzaglio (Cremona).**

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, nella frazione Casalsigone del comune di Pozzaglio (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1270.**

**Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Silvestro, in Cimadolmo (Treviso).**

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Silvestro, in Cimadolmo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n*, 123, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1271.**

**Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, nel comune di Casalmorano (Cremona).**

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, nel comune di Casalmorano (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1272.**

**Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, nella frazione Castelfranco d'Oglio del comune di Drizzona (Cremona).**

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, nella frazione Castelfranco d'Oglio del comune di Drizzona (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 124, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1273.**

**Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, nella frazione Castelnuovo Gherardi del comune di Pozzaglio (Cremona).**

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, nella frazione Castelnuovo Gherardi del comune di Pozzaglio (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 124, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1274.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, nella città di Ferrara.**

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 15 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 26 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, nella città di Ferrara, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1275.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V., in località Rocchette del comune di Piovene Rocchette (Vicenza).**

N. 1275. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 novembre 1953, integrato con postilla del 31 gennaio 1957 e con dichiarazione del 1° luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V., in località Rocchette del comune di Piovene Rocchette (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1276.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma di Santa Lucia, in frazione Can del comune di Cesiomaggiore (Belluno).**

N. 1276. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 6 maggio 1958, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 15 gennaio e 29 agosto 1959, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma di Santa Lucia, in frazione Can del comune di Cesiomaggiore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1277.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Fuoco, in località San Lazzaro del comune di Cesena (Forlì).**

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 12 agosto 1958, integrato con dichiarazione del 12 settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Fuoco, in località San Lazzaro del comune di Cesena (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1278.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Rosignano Solvay del comune di Rosignano Marittimo (Livorno).**

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 19 luglio 1955, integrato con dichiarazione in data 4 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Rosignano Solvay del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1960
*Atti del Governo, registro n.* 123, *foglio n.* 105. — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1959.

**Determinazione del contingente annuo di ferro-cromo da ammettere a dazio ridotto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota alla voce 73.02-*e*-2 della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1954, 17 novembre 1954, 14 marzo 1955 e 28 gennaio 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 maggio 1954, registro n. 12 Finanze, foglio n. 195, il 27 novembre 1954, registro n. 26, foglio n. 168, il 22 aprile 1955, registro n. 8, foglio n. 179, il 20 marzo 1957, registro n. 9, foglio n. 11;

Vista la nota n. 674044 S 10 in data 20 ottobre 1959 del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di ferro-cromo avente un tenore in carbonio fino al 0,1% e contenente più del 5% fino al 90% di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio, da ammettere al dazio del 5% sul valore previsto dalla nota alla voce 73.02-*e*-2 della tariffa dei dazi doganali, è fissato nel quantitativo globale di tonn. 9000 (novemila).

L'assegnazione di questo contingente è fatta a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio alle industrie dirette consumatrici del prodotto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1959

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1960
*Registro n.* 2 *Finanze, foglio n.* 195. — BENNATI

(601)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

**Tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1960.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441, e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 14 luglio 1959, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1960 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1960

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *gennaio* 1960
*Registro n.* 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 55

TABELLA *A*.

**Tassa di iscrizione - Tassa di voltura**

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Tassa di iscrizione*

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) - Quota fissa:

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

*a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili):
fino a 5 $m^2$ . . . . . . . . L. 1.500
da 5 a 25 $m^2$ . . . . . . . . » 2.500
da 25 a 100 $m^2$ . . . . . . . . » 4.000
da 100 a 500 $m^2$ . . . . . . . . » 5.000
da 500 a 1000 $m^2$ . . . . . » 10.000
per ogni 500 $m^2$ in più o frazione . . . » 5.000
se con produzione di vapore:
oltre 100 t/h, e fino a 200 t/h . . . . » 50.000
oltre 200 t/h, e fino a 300 t/h . . . » 75.000
oltre 300 t/h » 100.000
*b*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 $m^2$ » 1.500
*c*) Recipienti a pressione (escluse bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . » 800
*d*) Forni e gassogeni . . . . . . » 5.000
*e*) Motrici:
fino a 1000 kW . . . . . . » 1.500
oltre 1000 kW . . . . . . . . » 5.000
*f*) Termosifoni . . . . » 1.500

Paragr. *B*) - Quota variabile:
E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.
*a*) Generatori (fissi, semifissi e locomobili):
fino a 5 $m^2$ . . . . . . . L. 500
da 5 a 25 $m^2$ . . . . . . . . » 800
da 25 a 100 $m^2$ . . . . . . . . » 1.000
da 100 a 500 $m^2$ . . . . . . » 1.500
da 500 a 1000 $m^2$ . . . » 3.000
per ogni 500 $m^2$ in più o frazione . » 1.500
se con produzione di vapore da 100 t/h a 150 t/h . » 30.000
per ogni 50 t/h o frazione in più . » 15.000
*b*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 $m^2$ » 900
*c*) Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . . » 500
*d*) Forni e gassogeni . . . . . . . » 1.000
*e*) Motrici:
fino a 1000 kW . . . . . . . . » 500
oltre 1000 kW . . . . . . . . . » 2.000
*f*) Termosifoni . . . . . . . . . » 500

TARIFFA II

*Tassa di voltura*

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25%.

---

TABELLA *B*

**Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni**

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

*Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari*

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori:
*a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):
1) fino a 300 $m^2$ di superficie riscaldata (1):
fino a 5 $m^2$ . . . . . . . . L. 4.500
oltre 5 fino a 25 $m^2$ . . . . . . . » 6.000
oltre 25 fino a 100 $m^2$ . . . . . . . » 10.000
oltre 100 fino a 200 $m^2$ . . . . . » 12.000
oltre 200 fino a 300 $m^2$ . . » 14.500
2) oltre 300 $m^2$ di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per $m^2$ di superficie riscaldata e per ora (2):
oltre 300 fino a 400 $m^2$ . . . . . » 18.000
oltre 400 fino a 500 $m^2$ . . . . . » 22.000
oltre 500 fino a 600 $m^2$ . . . . . » 25.000
oltre 600 fino a 700 $m^2$ . . . . . » 30.000
oltre 700 fino a 800 $m^2$ . . . . . . L. 35.000
oltre 800 fino a 900 $m^2$ . . . . . . » 40.000
oltre 900 fino a 1000 $m^2$ . . . . . . » 45.000
oltre 1000 fino a 1200 $m^2$ . . . . . . » 50.000
oltre 1200 fino a 1500 $m^2$ . . . . . . » 55.000
oltre 1500 $m^2$ . . . . . . . . » 60.000
3) oltre 300 $m^2$ di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per $m^2$ di superficie riscaldata e per ora:
con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . » 21.000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . » 24.000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h . » 28.000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h . » 32.000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h . » 36.000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h . » 42.000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h . » 48.000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h . » 53.000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h . » 60.000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h . » 65.000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h . » 75.000
con potenzialità oltre 150 fino a 200 t/h . » 85.000
con potenzialità oltre 200 t/h . . . . » 100.000
*b*) Locomobili agricole (3):
fino a 25 $m^2$ . . . . . . . . . . » 3.000
oltre 25 $m^2$ . . . . . . . . . . » 7.000
*c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 $m^2$ . . . . . . . . . . » 2.400
*d*) Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 200 litri . . . . . . . . » 2.400
oltre 200 fino a 1000 litri . . . . . . » 3.500
oltre 1000 fino a 3000 litri . . . . . » 4.500
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più » 1.200

Paragr. 2° - Recipienti:
*a*) a vapore:
1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):
fino a 300 litri di capacità (5) . . . . » 1.750
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . » 2.900
oltre 1.000 fino a 2.000 litri . . . . » 4.600
oltre 2.000 fino a 5.000 litri . . . . » 5.800
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 7.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . . » 10.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . . » 14.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più . . . . . . . . » 2.500
2) - *a*) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
fino a 2 corpi . . . . . . . . » 3.500
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di . . . » 550
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di . . . . . . . . » 300
*b*) per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50 . . . . . . » 4.000
*b*) per i gas in accumulo e stoccaggio (6), (7), (8), (9):
fino a 300 litri di capacità totale . . . » 1.100
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . » 2.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . » 3.300
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 5.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . . » 7.200
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . . » 10.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più . . . . . . . . . . » 1.400
*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:
fino a 300 litri di capacità . . . . » 1.200
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . » 2.200
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . » 3.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 5.200
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . . » 8.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . . » 11.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più . . . . . . . . . » 2.000

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si

tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(4) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(7) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm² le quote sono ridotte del 30%.

(8) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bonbola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola, riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola, riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75%.

Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

(9) Per i recipienti facenti parte di singoli impianti frigoriferi si applicherà a partire dal 2° recipiente, una riduzione del 50% sulla quota base. La riduzione sarà applicata classificando i recipienti di ciascun gruppo in ordine decrescente di capacità.

### TARIFFA II

*Quote annue per apparecchi inattivi*

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

| | | |
|---|---|---|
| per ogni apparecchio | L. | 350 |
| per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati nello stesso stabilimento | » | 180 |

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere, oltre alla quota di inattività, la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

TABELLA *C*.

## Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*) ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

### TARIFFA I

*Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori*

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio o membratura di apparecchio verificati, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica) (1).

Paragr. 1° - Generatori:

*a*) Generatori (fissi, semifissi e locomobili (2):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 5 m² di superficie riscaldata | L. | 7.000 |
| oltre 5 fino a 25 m² | » | 10.400 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 15.000 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » | 18.500 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » | 23.000 |
| oltre 300 fino a 400 m² | » | 28.000 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » | 32.500 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » | 38.000 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » | 44.000 |
| altre 700 fino a 800 m² | » | 51.500 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » | 58.000 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » | 70.000 |
| oltre 1000 fino a 1200 m² | » | 81.000 |
| oltre 1200 fino a 1500 m² | » | 115.000 |
| oltre 1500 m² | » | 173.000 |
| con produzione di vapore a carico normale: | | |
| da 100 a 150 t/h | » | 173.000 |
| oltre 150 t/h | » | 230.000 |

*b*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . L. 3.400

*c*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 200 litri | L. | 3.500 |
| fino a 1000 litri | » | 4.600 |
| oltre 1000 fino a 3000 litri | » | 6.800 |
| oltre 3000 litri per ogni 1000 litri o frazione in più | » | 2.300 |

Paragr. 2° - Recipienti:

*a*) a vapore (3):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (4) | L. | 2.900 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 4.600 |
| oltre 1000 fino a 2000 litri | » | 5.800 |
| oltre 2000 fino a 5000 litri | » | 7.500 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 11.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 17.300 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 23.000 |
| oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 5.800 |

*b*) per gas in accumulo e stoccaggio (5):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | L. | 1.600 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 3.250 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 5.100 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 7.500 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 11.400 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 16.000 |
| oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.300 |

*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo ternologico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità | L. | 2.200 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 4.200 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 6.700 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 10.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 15.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 21.000 |
| oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 4.600 |

Paragr. 3° - Membratura di apparecchi a pressione:

Collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano le stesse contribuzioni indicate al precedente paragrafo 2°.

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è ridotta del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e 4° apparecchio di superficie non superiore a 1 m² o di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

---

(1) Le contribuzioni sono dovute anche per apparecchi che, dovendosi montare sul luogo di impianto, non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

*Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari* (1)

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori:

*a*) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 5 m² | L. | 5.800 |
| oltre 5 fino a 25 m² | » | 8.100 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 11.500 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » | 15.000 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » | 18.500 |

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

| | | |
|---|---|---|
| oltre 300 fino a 400 m² | L. | 22.000 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » | 26.500 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » | 31.200 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » | 37.000 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » | 43.000 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » | 49.000 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » | 58.000 |
| oltre 1000 fino a 1200 m² | » | 70.000 |
| oltre 1200 fino a 1500 m² | » | 82.000 |
| oltre 1500 m² | » | 95.000 |

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

| | | |
|---|---|---|
| con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h | L. | 26.500 |
| con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h | » | 31.200 |
| con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h | » | 37.000 |
| con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h | » | 43.000 |
| con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h | » | 49.000 |
| con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h | » | 58.000 |
| con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h | » | 70.000 |
| con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h | » | 82.000 |
| con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h | » | 95.000 |
| con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h | » | 105.000 |
| con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h | » | 115.000 |
| con potenzialità oltre 150 t/h | » | 230.000 |

*b*) Locomobili agricole (4):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 25 m² | L. | 4.000 |
| oltre 25 m² | » | 8.000 |

*c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 2.900

*d*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 200 litri | L. | 2.900 |
| oltre 200 e fino a 1000 litri | L. | 4.100 |
| oltre 1000 e fino a 3000 litri | » | 5.800 |
| oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più | » | 1.800 |

Paragr. 2° - Recipienti:

*a*) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (6) | L. | 2.400 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 4.000 |
| oltre 1000 fino a 2000 litri | » | 5.500 |
| oltre 2000 fino a 5000 litri | » | 6.100 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 9.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 13.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 17.500 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 3.000 |

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri di diametro esterno superiore a m. 2,50:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 corpi | L. | 4.200 |
| per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di | » | 700 |
| per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di | » | 400 |
| per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50 | » | 4.600 |

*b*) per gas in accumulo e stoccaggio (7) e (8):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | L. | 1.400 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 2.500 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 4.000 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 6.000 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 9.500 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 13.000 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.300 |

*c*) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 300 litri di capacità | L. | 1.900 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » | 3.500 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » | 5.800 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » | 8.700 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » | 13.000 |
| oltre 25000 fino a 50000 litri | » | 17.500 |
| oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione | » | 2.900 |

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20 %.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I, o che siano dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

*a*) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lett. *c*) del regolamento;

*b*) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(8) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote sono ridotte del 30 %.

### TARIFFA III

*Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d'uso*

(Articoli 46, lett. g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

| | | |
|---|---|---|
| Macchine da caffè, generatori fino a 1 m² e recipienti fino a 300 litri ed apparecchi esonerati | L. | 350 |
| Generatori oltre 1 m² e fino a 25 m² | » | 1.800 |
| Generatori oltre 25 m² | » | 2.700 |
| Recipienti oltre 300 litri | » | 950 |

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50% quando la visita d'accertamento di demolizione e di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

### TARIFFA IV

*Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti*

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Oltre le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. A) - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

| | | |
|---|---|---|
| a) fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente | L. | 25 |
| b) oltre 5, fino a 80 litri di capacità: | | |
| per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 120 |
| dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente | » | 80 |
| dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente | » | 50 |
| dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente | » | 30 |
| c) oltre 80, fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 500 |
| d) oltre 200, fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 1.500 |
| e) oltre 500, fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 3.000 |
| f) oltre 800, fino a 1500 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 5.000 |
| g) oltre 1500, fino a 5000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 7.500 |
| h) oltre 5000, fino a 10000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 11.500 |
| i) oltre 10000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 16.000 |

Per i recipienti di cui ai punti c), d), e), che siano del medesimo tipo, che vengano presentati insieme all'approvazione e che siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

| | | |
|---|---|---|
| a) fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente | L. | 20 |
| b) oltre 5, fino a 80 litri di capacità: | | |
| per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 100 |
| dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente | » | 60 |
| dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente | » | 30 |
| dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente | » | 26 |
| c) oltre 80, fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 400 |
| d) oltre 200, fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 1.200 |
| e) oltre 500, fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 2.400 |
| f) oltre 800, fino a 1500 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 4.000 |
| g) oltre 1500, fino a 5000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 5.000 |
| h) oltre 5000, fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 7.500 |
| i) oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente | » | 11.500 |

Per i recipienti di cui ai punti c), d), e), che siano del medesimo tipo, che vengano presentati insieme alla revisione e che siano verificati nella stessa giornata, valgono le stesse riduzioni di contribuzione indicate per le verifiche di approvazione.

Paragr. B) - Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

| | | |
|---|---|---|
| per ogni prova di scoppio | L. | 2.000 |
| per ogni serie di prove meccaniche | » | 4.000 |

Paragr. C) - Contribuzione minima per i sopraluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

La contribuzione minima per ogni sopraluogo effettuato presso una Ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti paragrafi A) e B), visite di accertamento, prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.) è:

| | | |
|---|---|---|
| per una giornata di lavoro (2) | L. | 14.000 |
| per mezza giornata di lavoro | » | 7.000 |

Paragr. *D*) - Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, è dovuta la seguente contribuzione:

*a*) per capacità oltre 80, fino a 200 litri . L. 500
*b*) per capacità oltre 200, fino a 800 litri . » 1.000
*c*) per capacità oltre 800, fino a 1500 litri . . » 3.000
*d*) per capacità oltre 1500 litri » 5.000

Paragr. *E*) - Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata:

per ogni recipiente fino al 4° . L. 460
per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . » 210

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo, occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

*Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi*

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma).

Oltre le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

*a*) Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche), collaudo valvole e tubi:
per una intera giornata di lavoro (2) . . L. 14.000
per mezza giornata di lavoro . . » 7.000

*b*) Indagini non distruttive, con sistema ad ultrasuoni, dei materiali:
1. - Con apparecchiatura fornita dall'Associazione:
per una intera giornata di lavoro (2) . L. 25.000
per mezza giornata di lavoro . » 14.000
2. - Con apparecchiatura non fornita dall'Associazione:
per una giornata di lavoro (2) . . L. 14.000
per mezza giornata di lavoro . . . » 7.000

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA VI

*Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.*

(Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Paragr. *A*):

per ogni bollo di prova L. 300
per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione . » 1.000
per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa . . . » 700
per ogni libretto di continuazione . . » 500
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . » 600
per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti a disciolti di capacità superiore a 1500 litri . » 1.000
per il rilascio di ogni certificato di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1500 litri » 26
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . . . . . L. 500

Le quote suindicate non sono comprensive delle spese postali per l'invio degli attestati agli interessati.

Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75 %.

Paragr. *B*)

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione è dovuta la seguente contribuzione:

*a*) macchine da caffè . . . . . . L. 1.000
*b*) generatori (fissi, semifissi e locomobili):
fino a 10 m² di superficie riscaldata . . » 1.000
oltre 10, fino a 100 m² . . . . . . . » 2.000
oltre 100, fino a 500 m² . . . . . . » 6.000
oltre 500, fino a 1000 m² . . . . . » 16.000
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione . . . . . . . . . » 3.000
con produzione di vapore, a carico normale, oltre 100 t/h . . . . . . . . » 40.000
*c*) recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
fino a 100 litri di capacità . . . . L. 1.000
oltre 100, fino a 500 litri di capacità . . » 2.000
oltre 500, fino a 1000 litri di capacità . . » 6.000
oltre 1000, fino a 10.000 litri di capacità . » 10.000
oltre 10.000 litri, per ogni 5000 litri in più . » 1.500

Per l'esame dei progetti per i quali si presentino complessità di calcolo, sia per le condizioni di esercizio che per quelle costruttive degli apparecchi cui si riferiscono, le contribuzioni di cui sopra vengono raddoppiate.

I contributi tariffari sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

---

TABELLA *D*

**Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione**

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la quota annua appresso stabilità:

*a*) per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h . . . . . . . L. 2.000
oltre 25, fino a 100 t/h . . . . . » 4.000
oltre 100 t/h . . . . . . . » 8.000
*b*) per ogni generatore di vapore installato in grandi centrali termoelettriche . . » 14.000
*c*) per ogni motrice fissa:
fino a 5000 kW . . . . . . . » 1.200
oltre 5000, fino a 25.000 kW . . . » 2.400
oltre 25.000 kW . . . . . . » 3.500
*d*) per ogni gruppo turboalternatore installato in grandi centrali termoelettriche . . » 7.000
*e*) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . . . . . » 1.500
*f*) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . . . . . . » 6.000
*g*) per ogni gassogeno separato e per ogni altro tipo di forno . . . . . . . » 4.000

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 25%.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

**Proventi per il servizio di controllo sulla combustione**

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Pima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione*

*a*) per ogni generatore di vapore:
- fino a 25 t/h . . . . . . . . L. 3.500
- oltre 25 fino a 100 t/h . . . . . » 7.500
- oltre 100 t/h . . . . . . . » 14.000

*b*) per ogni generatore di vapore installato in grandi centrali termoelettriche . . » 28.000

*c*) per ogni motrice fissa:
- fino a 5000 kW . . . . . . . . » 3.500
- oltre 5000, fino a 25000 kW . . . . » 7.000
- oltre 25000 kW . . . . . . . » 10.500

*d*) per ogni gruppo turboalternatore installato in grandi centrali termoelettriche . . » 14.000

*e*) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . . . . . . » 7.000

*f*) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . . . . . » 14.000

*g*) per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . . . . » 10.500

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrisponderne all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D* tariffa unica.

TARIFFA II

*Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione*

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, sono dovuti (1):

1) il rimborso delle spese vive del viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè delle spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) le contribuzioni appresso stabilite:

*a*) per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro (2) . . . . . . . . . . L. 14.000

*b*) per analisi del combustibile (3) . . » 5.000

*c*) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

La contribuzione di cui al punto 2-*a*) è maggiorata del 50% quando trattisi di lavoro notturno, dalle 21 alle 7, o festivo.

Le contribuzioni di cui al punto 2) sono inoltre maggiorate del 50% quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, sono dovute, per la elaborazione dei dati, le calcolazioni e la redazione L. 14.000 per ogni giornata di lavoro necessaria.

---

(1) la presente tariffa si applica anche per i sopraluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(3) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

*Documenti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie ed autorizzazione dei progetti di impianti termici*

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) - Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero:
- per ogni documento matricolare . . . L. 1.000
- per ogni documento matricolare di continuazione . . . . . . . . . . » 500
- per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . . . . . . . » 600

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)

Le quote suindicate non sono comprensive delle spese postali per l'invio dei documenti agli interessati.

Paragr. *B*) - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni.

Per ogni progetto è dovuta una contribuzione di: . . . . . . . . . . . L. 10.000

E' inoltre dovuta, per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto, la seguente contribuzione:

*a*) per ogni generatore di vapore:
- fino a 25 t/h . . . . . . . L. 5.000
- oltre 25 fino a 100 t/h . . . . . » 10.000
- oltre 100 t/h . . . . . . . . » 20.000

*b*) per ogni generatore di vapore per grandi centrali termoelettriche . . . . » 40.000

*c*) per ogni motrice fissa:
- fino a 5000 Kw . . . . . . » 5.000
- oltre 5000 fino a 25000 Kw . . . . » 10.000
- oltre 25000 Kw . . . . . . . » 20.000

*d*) per ogni gruppo turboalternatore per grandi centrali termoelettriche . . . » 40.000

*e*) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . . . » 10.000

*f*) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . . . . » 25.000

*g*) per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . . » 20.000

---

TABELLA *F*

**Proventi per attività speciali facoltative**

(Art. 4, lett. *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

*Verifiche, prove e servizi speciali*

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa, il consortista che ne faccia richiesta, deve corrispondere — oltre le contribuzioni appresso stabilite ed il

corrispettivo per la effettuazione di analisi e prove di laboratorio — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo, nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto.

Paragr. *A*) - Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:

Per le operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari sono dovuti:

*a*) per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro (1) . L. 14.000

*b*) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo: 10 % della predtta contribuzione.

La contribuzione di cui al punto *a*) è maggiorata del 50 % quando trattisi di lavoro notturno - dalle 21 alle 7 - o festivo.

Le contribuzioni di cui ai punti *a*) e *b*) sono inoltre maggiorate del 100 % quando trattisi di prove di collaudo.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi del gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrèndo per tali istruzioni sopraluoghi di tecnici dell'Associazione sono dovute, per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro L. 14.000.

Per le relazioni di prove di rendimento, di consumo, e di determinazione di potenza, ecc., oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, sono dovute per la elaborazione dei dati, le calcolazioni e la redazione L. 14.000 per ogni giornata di lavoro necessaria.

Paragr. *B*) - Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, e dovuta una contribuzione di . L. 7.000
e di » 14.000
a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata o una giornata intiera di lavoro.

La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *C*) - Verifiche e prove extra regolamentari:

*a*) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* - tariffa I - ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece - qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio - le quote uniche di:

per i generatori di vapore L. 1.200
per i recipienti » 300

*b*) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richieda all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA II

*Prestazioni speciali*

Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio è dovuta la quota di L. 5.500

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più . . . . . . . . » 600

per il prestito della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di . . . . . . . » 1.000

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:

per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . . . . . » 300

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Visto:
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(370)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

**Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il capo III del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e non abbiano, per circostanze eccezionali e contingenti, i requisiti previsti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione;

Sentito il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo III del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova che:

1) essendo stati avviati al lavoro a cura della speciale sezione collocamento dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova o dello ufficio avviamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, siano stati occupati nei suddetti lavori per una durata complessiva che, da sola o cumulata con quella di altri periodi di occupazione soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, raggiunga almeno un anno nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione;

2) si trovino, alla data del presente decreto, o vengano a trovarsi, entro un anno successivo a tale data, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

3) siano, alla data della domanda prevista dallo art. 40 della legge sopracitata, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge medesima per beneficiare di tale concessione.

Sono altresì applicabili alla presente concessione le norme relative ai periodi di carenza e al termine di decadenza di cui agli articoli 73, 77, primo comma, e 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 2.

L'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 avrà la durata massima di novanta giorni continuativi o complessivi per tutti i periodi di disoccupazione che avranno inizio entro il termine previsto al punto 2) dello stesso art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1960

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

*Il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

(579)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

**Classificazione tra le provinciali della strada « Borgo San Michele », che va dal bivio con la strada statale n. 156, per Casal Traiano e Pontinia alla strada statale n. 7 « Appia », in provincia di Latina.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 21 gennaio 1954 numero 2/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione anticipata della strada Borgo San Michele, dal bivio con la strada statale 156, per Casal Traiano e Pontinia alla strada statale 7 « Appia »;

Visto il voto n. 1456, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per la strada suaccennata non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la provincializzazione;

Decreta:

E' classificata provinciale ed inclusa nell'elenco della provincia di Latina, la strada « Borgo San Michele, che va dal bivio con la strada statale n. 156, per Casal Traiano e Pontinia alla strada statale n. 7 « Appia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

*Il Ministro*: TOGNI

(584)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del Mare », con sede in Taranto.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale del Mare », con sede in Taranto, e 14 settembre 1954, n. 1057, che ne ha approvato il vigente statuto;

Viste le dimissioni presentate dal presidente dello Ente dott. Nicola D'Ammacco;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, di affidarne l'amministrazione ad un commissario straordinario;

Sentito il Ministro per la marina mercantile ai sensi dell'art. 17 dello statuto;

Decreta:

Il sig. Donato Salinari è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Mare », con sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

*Il Ministro*: COLOMBO

(557)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

**Classificazione tra le provinciali della strada « Selva di Cadore-Colle Santa Lucia-Rucava », in provincia di Belluno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 8 luglio 1957, n. 6/84, con la quale l'Amministrazione provinciale di Belluno ha chiesto la provincializzazione anticipata della strada « Selva di Cadore-Colle Santa Lucia-Rucava »;

Visto il voto n. 599, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1959, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per la strada suaccennata non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la provincializzazione;

Decreta:

La strada « Selva di Cadore-Colle Santa Lucia-Rucava » è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco della provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

*Il Ministro*: TOGNI

(582)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959**

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1959, n. 4064, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 66, il comune di Palermo è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.222.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(613)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 gennaio 1960, sono stati conferiti al dottor Francesco Labate, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari), i poteri dell'assemblea dei soci per procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci.

(614)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Regione Andania », con sede nel comune di Silvano d'Orba (Alessandria).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3841, in data 30 gennaio 1960, è stato approvato con modifiche, a termini degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Regione Andania », con sede nel comune di Silvano d'Orba (Alessandria), deliberato dall'assemblea generale dei consortisti il 24 novembre 1957.

(528)

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Resio », con sede nel comune di Esine (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 330, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Resio », con sede nel comune di Esine (Brescia) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Passerini avv. Francesco, Chiarolini Bortolo, Pianeti Felice, Chiarolini Battista, Chiarolini Egidio, Bianchi Francesco e Benedetti Faustino.

(585)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

**Corso dei cambi dell'8 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,63 | 620,62 | 620,60 | 620,60 | 620,605 | 620,63 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 651,85 | 651,75 | 651,75 | 651,75 | 651,85 | 651,67 | 651,80 | 651,80 | 651,75 | 651,75 |
| Fr. Sv. | 143,10 | 143,17 | 143,09 | 143,105 | 143,10 | 143,08 | 143,12 | 143,80 | 143,08 | 143,08 |
| Kr. D. | 89,88 | 89,89 | 89,90 | 89,89 | 89,95 | 89,90 | 89,88 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| Kr. N. | 86,80 | 86,80 | 86,81 | 86,79 | 86,90 | 86,81 | 86,82 | 86,84 | 86,82 | 86,80 |
| Kr. Sv. | 119,82 | 119,83 | 119,84 | 119,845 | 119,80 | 119,84 | 119,8475 | 119,83 | 119,84 | 119,85 |
| Fol. | 164,47 | 164,48 | 164,53 | 164,52 | 164,45 | 164,50 | 164,51 | 164,50 | 164,50 | 164,55 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,44 | 12,445 | 12,44625 | 12,44 | 12,44 | 12,44625 | 12,43 | 12,44 | 12,445 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,42 | 126,50 | 126,47 | 126,485 | 126,47 | 126,44 | 126,48 | 126,40 | 126,45 | 126,45 |
| Lst. | 1739,35 | 1739,30 | 1739,40 | 1739,35 | 1739 — | 1739,47 | 1739,20 | 1739,40 | 1739,45 | 1739,40 |
| Dm. occ. | 148,80 | 148,81 | 148,82 | 148,8075 | 148,80 | 148,82 | 148,81 | 148,80 | 148,82 | 148,81 |
| Scell. Austr. | 23,86 | 23,86 | 23,865 | 23,86875 | 23,87 | 23,87 | 23,86875 | 23,87 | 23,86 | 23,865 |

**Media dei titoli dell'8 febbraio 1960**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 73,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71,60 |
| Id. 5 % 1935 | 104 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84,825 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,50 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,775 |
| Id. 5 % 1936 | 100,40 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,075 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 97,65 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) | 100,875 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 100,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 100,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,95 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,725 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

***Cambi medi dell'8 febbraio 1960***

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,612 |
| 1 Dollaro canadese | 651,775 |
| 1 Franco svizzero | 143,112 |
| 1 Corona danese | 89,885 |
| 1 Corona norvegese | 86,805 |
| 1 Corona svedese | 119,846 |
| 1 Fiorino olandese | 164,515 |
| 1 Franco belga | 12,446 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,482 |
| 1 Lira sterlina | 1739,275 |
| 1 Marco germanico | 148,809 |
| 1 Scellino austriaco | 23,869 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B.T.N. 5 % (1959) | 1270 | 3.250 — | Biffis Piergiovanni di Antonio, dom. a Treviso | Biffis Pier Giovanni di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mareno di Piave* (Treviso) |
| Id. | 8071 | 10.500 — | *De Santis* Luigi fu Mario, minore sotto la patria potestà dolla madre Di Tommaso Luisa di Giulio ved. *De Santis*, dom. a Frascati | *De Sanctis* Luigi fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Di Tommaso Luisa di Giulio ved. *De Sanctis*, dom. a Frascati |
| Id. | 8072 | 10.500 — | *De Santis* Milvia fu Mario, ecc. come sopra | *De Sanctis* Milvia fu Mario, ecc., come sopra |
| Cons. 3,50 % (1906) | 324914 | 175 — | Pedotti Irene fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Miglierina* Massima ved. Pedotti, dom. a Varese | Pedotti Irene Maria Rosa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Migliarini* Massimina ved. Pedotti, dom. a Varese |
| Id. | 331828 | 451,50 | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 375538 | 175 — | Pedotti Irene Rosa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre *Miglierina* Massimina di Attilio ved. Pedotti, dom. a Varese | Come sopra |
| Id. | 409524 | 245 — | Pedotti *Rosa* fu Augusto, minore ecc., come sopra | Come sopra |
| Rendita 5 % (1935) | 237160 | 3.050 — | Del Prete *Annunziata* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Sosio Vitale fu Michele, dom. a Frattamaggiore (Napoli) | Del Prete *Nunzia* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro |
| Id. | 237159 | 71.450 — | Del Prete *Annunziata* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Sosio Vitale fu Michele, dom. a Frattamaggiore (Napoli) | Del Prete *Nunzia* fu Giuseppe, ecc., come contro |
| P. Ric. Red. 3,50 % - Serie 26 | 8437 | 5.320 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. Serie 27 | 8438 | 700 — | Come sopra | Come sopra |
| Rendita 5 % (1935) | 211661 | 635 — | Fontana Gabriella fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Wagner *Anita* di Vittorio ved. Fontana dom. in Appiano Gentile (Como), con usufrutto a Wagner *Anita* di Vittorio ved. Fontana | Fontana Gabriella fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Wagner *Anna* di Vittorio ved. Fontana, dom. in Appiano Gentile (Como), con usufrutto a Wagner *Anna* di Vittorio ved. Fontana |
| Id. | 220165 | 1.000 — | Di Bartolomeo Teresa di Aniello, moglie di Pocobelli Roberto fu Mariano, dom. in Resina (Napoli), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Di Bartolomeo Aniello fu Nicola ed alla di lui moglie Giannotti *Ermelinda* fu Nicola dom. in Resina | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Di Bartolomeo Aniello fu Nicola ed alla di lui moglie Giannotti *Elmerinda* fu Nicola, dom. in Resina |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 419318 | 392 — | *Dardanelli* Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bertola Margherita fu Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo) | *Dardanello* Giuseppe fu Luigi, minore ecc., come contro |
| Rendita 5 % (1935) | 192318 | 225 — | Mercuriali Francesco di *Angelo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ferrara | Mercuriali Francesco di *Michelangelo*, minore ecc., come contro |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 402042 | 1.186,50 | Visini Teodolinda detta Linda fu Carlo maritata Valgoi, dom. a Saronno (Varese), con usufrutto a Roych *Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano | Come contro, con usufrutto a Roych *Elisabetta* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano |
| P. Red. 5 % (1936) | 12495 | 155 — | Garlaschi *Luigina* fu Francesco, nubile, dom. in Trivolzio (Pavia) | Garlaschi *Maria Anna* Luigia fu Francesco, dom. in Trivolzio (Pavia) |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 295637 | 224 — | *Gillio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea (Aosta) | *Giglio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore ecc., come contro |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Red. 3,50 % (1934) | 295638 | 73,50 | *Gillio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea (Aosta), con usufrutto a Massa Teresa di Ernesto, ved. *Gillio - Tos*, dom. ad Ivrea (Aosta) | *Giglio - Tos* Carlo o Carlo Giovanni fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Massa Teresa, dom. ad Ivrea Aosta), con usufrutto a Massa Teresa di Ernesto, ved. *Giglio - Tos*, dom. ad Ivrea (Aosta) |
| P. Ric. Red. 5% Serie 8 | 13387 | 45.000 — | Florenzano Francesco fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Imbriaco *Giuseppina* di Giovanni e sotto la curatela testamentaria di Florenzano Giovanni fu Francesco dom. a Rivello (Potenza) | Florenzano Francesco fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Imbriaco *Giuliana Giuseppina* di Giovanni, ecc., come contro |
| B. T. N. 5 % (1959) | 9483 | 165.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 10257 | 2.000 — | Russo *Amalia* di Rocco, dom. in Casoria (Napoli). Vincolato per cauzione | Russo *Amelia* di Rocco, ecc., come contro |
| Id. | 1291 | 500 — | Acquistapace *Giovanna* fu *Severo*, minore sotto la patria potestà della madre *Macsenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno | Acquistapace *Silvia Giovanna* fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maxenti* Carolina ved. Acquistapace |
| Id. | 1293 | 500 — | Acquistapace Bruna fu *Severo*, minore sotto la patria potestà della madre *Macsenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno | Acquistapace Bruna fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maxenti* Carolina ved. Acquistapace, dom. in Morbegno |
| Rendita 5 % (1935) | 243904 | 230 — | L'Abbate *Lucia* fu Donato, dom. a Polignano a Mare (Bari), con usufrutto a Pedote Marianna fu Nicola. | L'Abbate *Anna Maria Lucia* fu Donato, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 gennaio 1960

*Il direttore generale*: Scipione

(343)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della casermetta «Alpe Piscina», sita in comune di Tirano (Sondrio).**

Con decreto interministeriale n. 166 del 12 settembre 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della casermetta «Alpe Piscina», sita in comune di Tirano (Sondrio).

(529)

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, n. 560/R/Gab., con cui alla signora Obrist Barbara, nata a Dobbiaco il 23 agosto 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1957, n. 5056, con cui al sig. Oberti Luigi, nato a Caldaro il 14 dicembre 1923, residente a Caldaro, figlio maggiorenne della predetta, venne accordata la restituzione del cognome nella forma originaria tedesca di Obrist;

Vista la documentazione successivamente presentata dal predetto Obrist Luigi, dalla quale risulta che la composizione del nucleo familiare del medesimo era stata a suo tempo documentata in forma errata da parte del comune di Caldaro;

Vista la nuova domanda in data 5 ottobre 1959, prodotta dal suddetto Obrist Luigi, e la relativa documentazione dei comune di Terlano, intesa ad ottenere che l'anzidetto decreto del 28 maggio 1957, n. 5056/Gab., venga esteso alla moglie Holler Maria ed ai figli Oberti Helmuth e Herta.

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Gli effetti del proprio decreto del 28 maggio 1957, numero 5056/Gab., vengono estesi alla di lui moglie Holler Maria, nata a Bolzano il 6 dicembre 1932, ed ai figli Oberti Helmuth, nata a Cermes il 18 aprile 1954, ed Herta, nata a Caldaro il 27 dicembre 1956, e residenti a Terlano.

Il sindaco del comune di Terlano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 gennaio 1960

*Il Vice Commissario del Governo*
Puglisi

(566)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1959 (registro n. 3 Sanità, foglio n. 120), con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 968-Gab. del 27 ottobre 1959, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Placido Cesareo a presiedere la Commissione di cui trattasi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami in premessa citato è costituita come segue:

*Presidente*:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

*Membri*:

Di Blasi prof. dott. Raffaele, docente di igiene;
Bossa prof. dott. Guido, docente di clinica medica;
Marcovecchio dott. Enrico, ispettore generale medico;
Mola dott. Giovanni, medico provinciale capo.

Sono, inoltre, aggregati alla Commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue:

Fracca professoressa Barbarina;
Ferri prof. Alfonso.

Il dott. Alfonso De Silva, vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60, e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere completate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

*Il Ministro*: GIARDINA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1960*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 141*

(581)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito dei concorsi a quattro posti di consigliere di 3ª classe e a quattro posti di vice-economo-cassiere nelle Accademie di belle arti e Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 46, parte II del 12 novembre 1959, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori dei pubblici concorsi per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova e a quattro posti di vice-economo-cassiere in prova nel ruolo, rispettivamente, della carriera direttiva e di concerto delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica.

(594)

## PREFETTURA DI AVELLINO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visti i propri decreti in data 23 ottobre 1959, n. 3694/San., relativi alla approvazione della graduatoria dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, ed alla assegnazione delle sedi poste a concorso;

Considerato che, a seguito di rinunzia da parte dei dottori Talarico Massimo e Costanza Domenico, si sono rese vacanti le condotte mediche di San Nicola Baronia e Aiello-Cesinali;

Che, interpellati in base all'ordine della graduatoria ed alle preferenze espresse nelle domande di partecipazione al concorso, i dottori Di Meo Benito e Iacoviello Mario hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di Aiello-Cesinali e di San Nicola Baronia rinunziando a quelle di Grottolella e di Volturara Irpina (2ª condotta);

Che il dott. Egidio Giuseppe, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di Grottolella e di rinunziare a quella di Greci;

Che le due rimanenti sedi di Greci e di Volturara Irpina (2ª condotta), tenuto conto della graduatoria e dell'ordine delle preferenze, vanno assegnate rispettivamente al dott. Savino Angelo ed al dott. Pagliarulo Giuseppe;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Di Meo Benito: Aiello-Cesinali;
2) Iacoviello Mario: San Nicola Baronia;
3) Egidio Giuseppe: Grottolella;
4) Savino Angelo: Greci;
5) Pagliarulo Giuseppe: Volturara Irpina (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 12 gennaio 1960

*Il prefetto*: TEDESCO

(422)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.